



PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Quesito prot. 10536 del 23/04/2022

Buongiorno, poniamo tre quesiti:

1. In caso di partecipazione in RTI (RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE) la Capogruppo/Mandatario può fornire l'avalimento per il requisito di capacità tecnica e professionale "CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015 nel settore della Manutenzione del Verde" alla Mandante?
2. In caso di subappalto, le imprese subappaltatrici devono essere in possesso anch'esse del requisito di capacità tecnica e professionale "CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015 nel settore della Manutenzione del Verde"?
3. In caso di subappalto, le imprese subappaltatrici devono presentare anch'esse: domanda di partecipazione, DGUE, Dichiarazione integrativa al DGUE e PASSOE?

Risposta:

Con riferimento al punto 1) del quesito sopra riportato, si evidenzia quanto segue: come statuito dal MIMS nel parere n. 189 del 31/01/2018, " [...] si ritiene che la certificazione di qualità possa essere oggetto di avalimento a condizione che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione 3 Sentenza 27 luglio 2017, n. 3710.) Peraltro, anche l'ANAC ha sposato tale orientamento esplicitando nel bando tipo n.2/2018 all'art. 8 che il ricorso all'avalimento per la certificazione di qualità "comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati." "[...] Inoltre, per quanto riguarda il quesito, ovvero se in caso di R.T.I. è necessario che tutte le imprese siano certificate o è sufficiente che la possieda la capogruppo, si ritiene che tutte le imprese che eseguono il contratto debbano essere certificate, tranne nel caso in cui la lex specialis abbia previsto il possesso della certificazione di qualità solo per determinate prestazioni (ad esempio la prestazione principale) e il concorrente in RTI preveda l'esecuzione di questa prestazione solo da parte di alcune partecipanti al raggruppamento. In quest'ultimo caso, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta solo dall'esecutrice della prestazione per la quale la stazione appaltante ha richiesto una certificazione di qualità".

Nel caso di specie, il disciplinare di gara Prot. 10087/22, a pag. 9 alla sezione "6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE", ha previsto che il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore della manutenzione del verde debba essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte il R.T.I. che eseguono il contratto, come da summenzionato parere MIMS.

Con riferimento invece al punto 2) e 3) del quesito sopra riportato, si sottolinea che:

A pag. 7- 8 del disciplinare sopracitato alla sezione "6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA" si afferma che gli operatori economici concorrenti sia nella forma singola che aggregata devono essere in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione. Fatta eccezione per il caso in cui si ricada nell'ipotesi del subappalto necessario o qualificatorio, un istituto finalizzato ad estendere e favorire la partecipazione delle imprese alle gare consentendo loro di presentare offerta anche in relazione a categorie di opere per le quali non sono autonomamente (o, comunque, non adeguatamente) qualificate, si ritiene che la certificazione di qualità debba essere posseduta dall'affidatario/concorrente principale.

Si rammenta inoltre che L'operatore economico aggiudicatario – ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 50/2016 – deve depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Inoltre, come specificato nelle Linee Guida per la compilazione del DGUE contenute nella circolare 18 luglio 2016, n. 3 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI "Successivamente alla procedura di aggiudicazione, in fase di esecuzione del contratto d'appalto, il formulario per il DGUE, opportunamente adattato, può essere utilizzato per presentare le dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell'autorizzazione al subappalto".